

ANNO I - N. 1

GENNAIO 1957

B

BOLLETTINO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
DI BOLOGNA



CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRÈ - MILANO - 1957

**BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA**

Direttore responsabile:

Avv. MANFREDO MICHELINI

Ufficio stampa del Bollettino:

SEDE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Palazzo di Giustizia - BOLOGNA

Hanno collaborato alla redazione:

Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli
Dott. Proc. Oscar Clausi-Schettini
Dott. Proc. Bruno Maranesi
Avv. Salvatore Mauceri

Pubblicazione periodica distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli
Avvocati e Procuratori di Bologna, nonchè a tutti i Consigli degli Ordini d'Italia.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 2563 DEL 24 LUGLIO 1956

SOCIETÀ TIPOGRAFICA « MULTA PAUCIS » - VARESE - VIA G. GOZZI, 29

PRESENTAZIONE

Anche a nome del Consiglio dell'Ordine sono lieto di presentare ai Colleghi ed al pubblico questo nostro Bollettino, accompagnando il primo numero odierno con il mio saluto ed il mio augurio.

La pubblicazione risponde ad una esigenza che da tempo era sentita, segnalata e studiata. Naturalmente (c'è bisogno di dirlo?) c'erano delle Commissioni che studiavano. Ma c'erano anche delle effettive difficoltà che sembrano ormai felicemente superate.

Il Consiglio, assunto per la fiducia dei colleghi a funzioni non di rado delicate e gravi, desidera dar notizia e ragione del proprio operato e segnalare anche le deliberazioni più importanti del Consiglio Nazionale, del Consiglio della Cassa di Previdenza e di altri Consigli degli Ordini, meglio di quanto non si possa fare con pubblicazioni per affissione, necessariamente scarse e scheletriche e più esposte alla polvere che non alla riflessione degli interessati. Altrettanto desidera il Consiglio che sfocino per questa via in una collaborazione effettiva, richieste e doglianze, suggerimenti e proposte che rimangono altrimenti allo stato di sussurro e soprattutto poi confida di promuovere l'affiatamento fra colleghi nella sfera e fuor della sfera del nostro Ordine nonchè una cordiale e fattiva intesa con la Magistratura e con altri uffici giudiziarii.

Sarà dunque il nostro un Bollettino di notizie e di comunicati, ma vuol essere aperto, sia pure in quel breve spazio che gli è consentito, a chiunque abbia un contributo di pensiero o di esperienza da arrecare nell'interesse professionale e pratico, spirituale o culturale di tutti.

I problemi sono molti. Fra quelli attuali e più immediati c'è per esempio quello della legge professionale di cui riteniamo si stia occupando il Ministero sulle traccie dello schema approvato nel Congresso di Trieste, quello dei necessari adattamenti dello *stylus curiae* e soprattutto

quello della preparazione del futuro Congresso che dovrà tenersi a Bologna nel settembre del corrente anno.

Secondo l'ordinamento già approvato dalla Assemblea di rappresentanti degli Ordini e di cui si dà notizia in questo numero, i temi che verranno in discussione sono tutti di generale e fondamentale importanza. Bisogna prepararsi. Ed affinché il Congresso riesca degno delle tradizioni del nostro Foro e della nostra città di Bologna, vi sono anche localmente delle difficoltà organizzative non lievi da risolvere e per le quali è auspicata la volonterosa collaborazione dei colleghi.

Vasto, direte, lungimirante ed arduo il compito che affidiamo così al direttore del nostro periodico ed ai suoi collaboratori? Tanto più fervido l'augurio di felice successo e più caloroso il saluto di avvio.

ENRICO REDENTI

QUARTO CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

NEL SETTEMBRE 1957, IL CONGRESSO A BOLOGNA...

Quando all'adunanza plenaria di chiusura del memorabile terzo Congresso di Trieste nel settembre del 1955, Bologna venne designata con entusiastica acclamazione a sede del prossimo Congresso, i colleghi di Bologna presenti — e primo fra loro il nostro Presidente — sentirono tutti subito quale grave responsabilità il nostro Foro avrebbe dovuto assumersi. Era viva nei nostri animi l'ammirazione per l'ottima organizzazione che Trieste aveva saputo realizzare e ci eravamo di persona resi conto delle difficoltà che i nostri colleghi di quella cara città avevano dovuto superare, della complessità e delicatezza dei compiti sotto tutti i profili, da quello della preparazione tecnico-giuridica, a quello finanziario, a quello logistico. E poi era sembrato che ai più di mille avvocati che erano accorsi, accompagnati da alcune centinaia di familiari, Trieste avesse aperto le braccia con cordialità e affetto veramente commovente...

Fra due anni — ci siamo allora subito detto — dovranno Bologna e il nostro Foro saper rispondere all'entusiasmo con il quale avvocati di ogni regione d'Italia hanno fatto la loro spontanea e indeclinabile scelta.

Questo impegno è ora giunto al punto che deve ormai tradursi in concreta attuazione di propositi e di iniziative. Quelli di noi che hanno dovuto accettare di far parte del Comitato organizzatore sono ormai sulla breccia in prima linea, confortati e spronati dall'esempio del Presidente, al quale un cinquantennio di mirabile attività professionale (chè in Lui vogliamo vedere per il nostro Congresso prima di tutto l'avvocato) dà una esperienza e una sensibilità per i nostri problemi veramente rara. Ma accanto al Comitato organizzatore, costituito dai più illustri rappresentanti di tutte le regioni del Foro italiano (integrato necessariamente con una parte dei componenti il nostro Consiglio), dovrà esserci la Giunta esecutiva sulla quale graverà la risoluzione di molteplici e non semplici problemi, dalla scelta e attrezzatura dei locali, al reperimento *in loco* di necessari finanziamenti integrativi, alla cura attenta rispondente alle alte tradizioni del nostro Foro e del nostro Ateneo della preparazione tecnico-giuridica, agli uffici delicatissimi di segreteria, all'organizzazione logistica, all'ideazione e attuazione di degne manifestazioni collaterali, all'affettuosa e fraterna accoglienza.

Ma non basta, chè *tutti* i colleghi, dai più insigni per valore ed età, ai più modesti e ai più giovani, devono esserci accanto. La buona riuscita del Congresso, che dovrà essere un grande Congresso sia per i temi che sono proposti (tutti di estremo interesse e attualità) sia per l'entusiasmo con il

quale è atteso da tutti gli Ordini d'Italia, dipende molto da loro, sarà principalmente merito loro.

Dobbiamo infatti apprestare tutti i mezzi morali e materiali idonei per poter dimostrare ancora una volta quale forza viva essenziale, operante, intelligente, sia per il nostro Paese l'Ordine degli avvocati, e come tradizioni gloriose e sempre nuove moderne energie vi si fondano in una unità esemplare di animi e di menti.

E poi Bologna, la nostra città, dovrà aiutarci, dovrà sentirsi un po' in quei giorni il cuore d'Italia.

NOTIZIARIO DEL CONGRESSO

Dopo i precedenti Congressi di Firenze, Napoli e Trieste, la nostra città deve indubbiamente dimostrare di essere all'altezza delle sue tradizioni e del suo prestigio, onde consentire lo svolgimento del Congresso nelle più favorevoli condizioni: ciò comporta, ed ancor più comporterà per i mesi futuri, un'opera imponente di organizzazione, che, partendo dai problemi più generali, dovrà scendere a curare anche i piccoli dettagli e particolari.

Con le notizie di seguito riportate e con quelle che verranno comunicate nei prossimi numeri è intendimento del Bollettino di porre tutti i colleghi a conoscenza di tale avvenimento che involgerà e richiederà certamente una faticosa ed operosa collaborazione, tesa al fine della migliore riuscita del Congresso, in occasione del quale si riuniranno a Bologna tutti i più qualificati esponenti del Foro italiano per dibattere ed esaminare i problemi di maggiore e più appassionante interesse per l'Avvocatura e per la Giustizia.

* * *

Dopo alcuni incontri di studio preliminare, il 20 ottobre 1956, su convocazione del Presidente dell'Ordine di Bologna, ha avuto luogo a Roma, ove quel Consiglio aveva offerto cortese ospitalità, la riunione dei rappresentanti degli Ordini degli avvocati e procuratori della Repubblica.

All'Assemblea hanno attivamente partecipato numerosi convenuti e cioè: i Presidenti (o loro delegati) dei Consigli dell'Ordine di Ancona, Avellino, Belluno, Bologna, Bolzano, Brescia, Cassino, Catania, Catanzaro, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Lucera, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Potenza, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Teramo, Terni, Trento, Velletri, Venezia, Verona, Vicenza, Voghera; il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza degli Avvocati e Procuratori ed il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense.

Dopo che l'avv. Gioachino Magrone, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma ebbe rivolto un cordiale saluto ai colleghi convenuti e pronunciate brevi e commosse parole in ricordo dell'avv. Piero Calamandrei, l'Assemblea ha approvato il Regolamento del Congresso indetto per i giorni 21-26 settembre 1957 in Bologna, ha preso varie altre deliberazioni di carattere

preliminare ed ha provveduto alla nomina del Comitato Organizzatore. Questo è risultato costituito da almeno un rappresentante dei Consigli delle varie regioni, dai rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Nazionale di Previdenza, e da alcuni componenti del Consiglio dell'Ordine di Bologna. Diamo in questo notiziario comunicazione della definitiva composizione del Comitato organizzatore e il testo del Regolamento approvato.

Il giorno 16 dicembre è seguita poi in Bologna, nella sede del nostro Consiglio, la prima riunione del Comitato Organizzatore, che ha provveduto ad una attenta disamina dei più importanti problemi di carattere organizzativo sotto i vari profili tecnico-giuridico, finanziario, logistico. Il Comitato ha nominato il proprio Presidente nella persona del Prof. Enrico REDENTI, ha approvato la composizione del Comitato d'onore, ha formato la Giunta esecutiva che sarà convenientemente integrata; ed ha designato i relatori per i temi che formeranno oggetto dei lavori delle cinque Sezioni del Congresso e che sono indicati nel Regolamento.

Come facilmente si rileva dall'art. 6 del Regolamento, i temi che saranno trattati sono di particolare importanza e toccano i caposaldi essenziali della nostra attività professionale. Segnaliamo sin da ora lo straordinario interesse di quelli demandati alla prima Sezione che dovrà affrontare in una libera palestra di discussione argomenti veramente vitali per tutti noi. Il tema della previdenza e assistenza forense è di grande attualità in relazione all'evoluzione *in melius* che la previdenza sta ora assumendo, a seguito delle recenti modificazioni legislative.

Nuovo del tutto l'oggetto dei lavori della terza Sezione, e relativo a materia ove sagge riforme, adeguate ai tempi e alla nuova struttura delle nostre istituzioni, ormai s'impongono. E sarà ad onore del nostro Congresso di poterne indicare i lineamenti.

COMITATO ORGANIZZATORE

PRESIDENTE

Avv. PROF. ENRICO REDENTI

Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna

Avv. ALFONSO ANDRETTA	-	Presidente	del	Consiglio	dell'Ordine	di
				Potenza		
Avv. PROF. MAURO ANGIONI	-	Presidente	del	Consiglio	dell'Ordine	di
				Cagliari		
Avv. ANTONIO BIGA	-	Presidente	del	Consiglio	dell'Ordine	di
				Venezia		
Avv. VERMONDO BRUGNATELLI	-	Presidente	del	Consiglio	dell'Ordine	di
				Milano		

- Avv. CARLO CALEFFI - Componente rappresentante del Consiglio Nazionale Forense
- Avv. FRANCESCO CAROLEO - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Catanzaro
- Avv. ERMENEGILDO CATALINI - Componente del Consiglio dell'Ordine di Ancona
- Avv. CARLO CHIARIZIA - Presidente del Consiglio dell'Ordine di L'Aquila
- Avv. ANDREA D'ANDREA - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Genova
- Avv. LELIO DELLA PIETRA - Segretario del Consiglio dell'Ordine di Napoli
- Avv. PROF. ENRICO FINZI - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Firenze
- Avv. GIACOMO FRISCIA - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Palermo
- Avv. EDOARDO GASSER - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Trieste
- Avv. GIOACCHINO MAGRONE - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma
- Avv. MANFREDO MICHELINI - Componente del Consiglio dell'Ordine di Bologna
- Avv. RAFFAELLO MONTENERI - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Perugia
- Avv. MARIO MOSCHELLA - Presidente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori
- Avv. CARLO PAOLA - Componente del Consiglio dell'Ordine di Catania
- Avv. GIUSEPPE PARELLA - Componente del Consiglio Nazionale Forense per il Piemonte
- Avv. CARLO RUSSO FRATTASI - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bari
- Avv. ANGIOLA SBAIZ - Componente del Consiglio dell'Ordine di Bologna
- Avv. GIOVANNI TURCHI - Componente del Consiglio dell'Ordine di Bologna
- Avv. DOMENICO URAS - Componente rappresentante del Consiglio Nazionale Forense
- Avv. PIERO VALENZA - Componente del Consiglio dell'Ordine di Bologna
- Avv. LEONE VENTRELLA - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bolzano
- Avv. ERNESTO VINANTE - Presidente del Consiglio dell'Ordine di Trento

SECRETARI

AVV. SALVATORE MAUCERI	- Segretario del Consiglio dell'Ordine di Bologna
AVV. ALFONSO SALMINCI	- Segretario del Consiglio dell'Ordine di Roma
AVV. LUCIO CHERSI	- Segretario del Consiglio dell'Ordine di Trieste

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è costituita dai seguenti colleghi, membri del Comitato organizzatore: avv. prof. ENRICO REDENTI (Pres.), avv. SALVATORE MAUCERI (Segretario), avv. PIERO VALENZA (Tesoriere), avv. VERMONDO BRUGNATELLI, avv. CARLO CALEFFI, avv. LUCIO CHERSI, avv. LELIO DELLA PIETRA, avv. EDOARDO GASSER, avv. GIOACCHINO MAGRONE, avv. MANFREDO MICHELINI, avv. MARIO MOSCHELLA, avv. ADOLFO SALMINCI, avv. ANGIOLA SBAIZ, avv. GIOVANNI TURCHI, e inoltre dall'avv. ALBERTO PUGLIESE.

Come consentito dall'art. 2 del Regolamento sono stati fin da ora aggregati alla Giunta, i colleghi avv. FURIO CICOGNANI, avv. CARLO PASCUCCI, avv. FRANCESCO RIGATELLI, tutti del Consiglio dell'Ordine di Bologna. Ad ulteriori aggregazioni la Giunta provvederà in prosieguo.

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

1. In esecuzione del voto espresso dal III Congresso tenutosi in Trieste, è indetto il IV Congresso Nazionale Giuridico-Forense nei giorni da sabato 21 a giovedì 26 settembre 1957 in Bologna.

2. L'organizzazione tecnica e finanziaria del Congresso è affidata al Comitato Organizzatore. Il Comitato nominerà tra i suoi componenti il Presidente ed una Giunta esecutiva, la quale avrà la facoltà di aggregarsi avvocati e procuratori del Foro di Bologna, e di Fori vicini per l'espletamento delle proprie incombenze.

Il Comitato e la Giunta hanno la loro sede presso il Consiglio dell'Ordine di Bologna (Palazzo di Giustizia) e provvederanno a costituire un Ufficio di segreteria permanente. Il Comitato, la Giunta e l'Ufficio di segreteria eserciteranno le rispettive funzioni fino ad esaurimento dei compiti del Congresso.

3. Possono partecipare al Congresso con diritto di voto gli Ordini degli avvocati e procuratori. Possono intervenire individualmente tutti gli avvocati e procuratori, inviando la propria adesione alla Segreteria del Comitato direttamente o per il tramite del Consiglio presso cui sono iscritti.

Le adesioni degli Ordini deliberate dai rispettivi Consigli dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato non oltre il 30 giugno 1957, con allegata certificazione del numero degli iscritti a firma del loro consigliere segreta-

rio. Le adesioni individuali degli avvocati e procuratori dovranno pervenire non oltre il 31 agosto 1957, con indicazione del numero dei familiari dai quali essi saranno eventualmente accompagnati.

Per particolari circostanze il Comitato Organizzatore, o per esso il suo Presidente, potranno ammettere anche iscrizioni tardive.

4. Gli Ordini aderenti al Congresso sono rappresentati dai rispettivi Presidenti. Questi possono tuttavia delegare a sostituirli altri avvocati o procuratori anche se iscritti ad altro Ordine. Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore provvederà alla verifica dei poteri.

I rappresentanti degli Ordini potranno a loro volta farsi sostituire nei lavori delle varie Sezioni da altri congressisti, previa comunicazione alle relative presidenze.

5. La quota d'iscrizione al Congresso è fissata: in L. 10.000 per i Consigli che abbiano un numero d'iscritti non superiore a 100; in L. 20.000 per i Consigli che abbiano un numero d'iscritti maggiore di 100 ma non superiore a 250; in L. 40.000 per i Consigli che abbiano un numero di iscritti maggiore di 250 ma non superiore a 500; in L. 70.000 per i Consigli che abbiano un numero d'iscritti maggiore di 500 ma non superiore a 1.000; in L. 100.000 per i Consigli che abbiano un numero d'iscritti superiore a 1.000.

La quota individuale per i singoli avvocati e procuratori è fissata in L. 3.000; quella per i familiari dei congressisti in L. 2.000. Le predette quote individuali danno diritto alla partecipazione alle manifestazioni indette in occasione del Congresso. Le quote dovranno essere versate dai Consigli e dai singoli congressisti all'atto della loro adesione al Congresso con vaglia o assegno circolare all'ordine del Presidente del Comitato Organizzatore. Le quote dei congressisti che si iscrivono presso i rispettivi Consigli degli Ordini dovranno da questi ultimi essere trasmesse insieme alle relative adesioni e con le stesse modalità.

A cura della Giunta esecutiva saranno distribuite le tessere personali di riconoscimento per la partecipazione ai lavori del Congresso.

6. I temi del Congresso che saranno trattati in cinque Sezioni, sono i seguenti:

- I. - a) *Difesa della professione forense;*
b) *Organizzazione tecnica della funzione giudiziaria;*
- II. - *Previdenza e assistenza forense;*
- III. - *Guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione;*
- IV. - *Procedura civile (con speciale riferimento ai lavori della commissione nominata del Congresso di Trieste);*
- V. - *Procedura penale.*

7. Il Comitato Organizzatore nominerà uno o più relatori per ciascun tema. I relatori dovranno inviare entro il 30 giugno 1957 alla Giunta esecutiva le proprie relazioni che saranno stampate e distribuite.

È in facoltà dei Consigli e dei singoli partecipanti al Congresso di presentare tempestivamente sugli stessi temi proprie relazioni. Le copie perve-

nute alla Segreteria del Comitato Organizzatore saranno tenute a disposizione dei congressisti.

8. I lavori del Congresso e delle varie Sezioni si svolgeranno secondo l'ordine di tempo e di luogo che sarà predisposto dal Comitato Organizzatore.

9. Nella seduta plenaria di apertura, il Congresso eleggerà il proprio Presidente generale e i Presidenti delle varie Sezioni. Questi ultimi avranno anche funzioni di vice-presidenti del Congresso e costituiranno con il Presidente generale l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza nominerà a sua volta l'Ufficio di segreteria del Congresso, costituito da tre segretari generali e due segretari per ciascuna Sezione. L'Ufficio di segreteria potrà farsi coadiuvare da altri colleghi.

10. Le discussioni nelle singole Sezioni saranno limitate ai temi del Congresso. I congressisti che intendano partecipare dovranno iscriversi nella segreteria della Sezione, prima dell'apertura di ogni seduta.

I presidenti hanno ogni potere relativo allo svolgimento dei lavori e alla determinazione preventiva del tempo concesso ai singoli oratori, ai quali di regola sarà data la parola secondo l'ordine di iscrizione.

11. I Presidenti delle Sezioni, a conclusione delle discussioni, formuleranno, per ciascun tema, le proposte e le mozioni che saranno trasmesse all'Ufficio di Presidenza.

12. Nella seduta plenaria di chiusura si procederà alla votazione sulle proposte e sulle mozioni che l'Ufficio di Presidenza presenterà.

Le votazioni avverranno per appello nominale dei rappresentanti dei Consigli degli Ordini. Ad ogni Ordine spettano:

a) due voti se gli iscritti non raggiungono il numero di 50 e altri due voti se il numero degli iscritti sia tra 50 e 100;

b) oltre ai voti di cui sopra per i primi 100 iscritti, un altro voto per ogni 100 o frazione di 100 iscritti se questi non superano il numero di 500;

c) oltre ai voti di cui alle lettere a) e b) per i primi 500, un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

Si dichiareranno approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti come sopra calcolati.

I rappresentanti degli Ordini possono essere ammessi a brevi dichiarazioni di voto.

13. L'Ufficio di Presidenza provvederà a trasmettere le mozioni e proposte votate dal Congresso, alle Autorità ed agli Enti a cui siano destinate.

Esso trasmetterà poi al Comitato Organizzatore gli elementi e le istruzioni per la pubblicazione degli atti del Congresso.

14. Il Comitato Organizzatore compilerà un rendiconto riassuntivo delle entrate e delle spese, sui dati che gli saranno forniti dalla Giunta esecutiva. Il rendiconto sarà depositato, unitamente agli atti del Congresso, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

MONDO GIUDIZIARIO

COLLOCAMENTO A RIPOSO DI S. E. GIORGI

Nella imminenza del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età di S.E. Giuseppe GIORGI, Primo Presidente della nostra Corte d'Appello, i Magistrati del Distretto hanno promosso una solenne manifestazione di saluto e di congedo, che ha avuto luogo domenica 29 aprile 1956 nell'aula della Corte d'Assise d'Appello.

A tale cerimonia, gentilmente invitato, ha partecipato al completo il Consiglio degli Ordini Forensi, con il suo Presidente Prof. Avv. Enrico REDENTI.

Oltre a quasi tutti i Magistrati del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, erano anche presenti le Eccellenze Luciano AMBROSI, Michele BUZZI, Agostino AGOSTINI, Vittorio GRASSI.

In apertura della manifestazione sono state lette le adesioni dell'On. Moro Ministro di Grazia e Giustizia, di S.E. Ernesto EULA, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, di S.E. Antonio MANCA, Procuratore Generale della Cassazione, di S.E. Giuseppe LAMPIS, Giudice della Corte Costituzionale, oltre a numerose altre di elette personalità, di fervido saluto e augurio.

Lette le numerosissime adesioni e tra il commosso silenzio di tutti i presenti, il Presidente di Sezione anziano della Corte d'Appello, Conte Dott. Teodorico RASPONI pronunciò un elevato e toccante discorso rievocando le maggiori tappe della lunga e intemerata carriera percorsa dall'insigne Magistrato.

Successivamente S.E. Dott. Enrico POGGI, Procuratore Generale e il Prof. Avv. Enrico REDENTI, Presidente del Consiglio degli Ordini, rivolsero al festeggiato le loro vive espressioni di augurio e di saluto.

A tutti, con lucide e nobilissime parole ha risposto S.E. GIORGI, ringraziando sentitamente e ricordando in particolar modo di aver trascorso nel nostro Palazzo di Giustizia ben 35 dei complessivi 47 anni della Sua vita di Magistrato.

* * *

Ad iniziativa della Direzione della Rivista « Critica Penale » il giorno 5 maggio, si è poi tenuto, in un ristorante del centro un grande banchetto al quale ha partecipato un grandissimo numero di Avvocati.

Lo scopo della riunione era quello di porgere il saluto del Foro Bolognese a S.E. GIORGI.

Al levar delle mense sono stati pronunciati discorsi augurali e di saluto all'insigne Magistrato da parte dell'Avv MAUCERI, Direttore di « Critica Penale » da parte del Ch.mo Prof. Enrico REDENTI, Presidente del nostro Consiglio degli Ordini. S.E. GIORGI ringraziò, sottolineando con viva commozione

il rammarico di deporre la Toga, dopo aver vissuto per tanti anni al fianco di valorosi ed illustri esponenti del nostro Foro verso cui ha voluto manifestare ancora una volta il suo sincero affetto e la sua cordiale simpatia.

NOMINA DEL PRIMO NUOVO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

A ricoprire l'altissima carica di Primo Presidente della Corte d'Appello è stato nominato il Dott. Mario COMUCCI, proveniente dalla Corte d'Appello di Venezia.

All'insigne Magistrato, il nostro Consiglio dell'Ordine in data 26 ottobre ha reso una doverosa visita di omaggio e di saluto: S. E. COMUCCI si è dimostrato in detta circostanza, assai lieto di tale presa di contatto con gli avvocati di Bologna ed ha auspicato una stretta collaborazione tra Magistratura e Foro, per il sempre migliore andamento della funzione giudiziaria.

In data 9 novembre 1956 il Primo Presidente ha poi cortesemente restituito la visita nella sede del Consiglio dell'Ordine.

ALTRE NOMINE, PROMOZIONI E TRASFERIMENTI

Un'altra importante variazione si è poi avuta nel distretto della nostra Corte con il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Comm. Bosti Dott. Carlo che nel settembre 1956 ha lasciato il suo incarico.

Al suo posto è stato nominato il Consigliere di Cassazione Dott. Domenico BONFIGLIO già appartenente alla nostra Corte d'Appello e recentemente promosso al grado superiore.

Al Comm. Bosti che per tanti anni ha retto la nostra Procura della Repubblica con azione infaticabile ed apprezzata, vada il nostro cordiale saluto e augurio, mentre al Dott. BONFIGLIO esprimiamo le nostre vive congratulazioni e i più sinceri auguri di un sereno e proficuo lavoro.

* * *

In occasione della promozione a Consigliere della Corte d'Appello del Dott. Vincenzo SANGIORGIO, del Dott. Giuseppe DELFINI e del Dott. Giuseppe CAVAZZUTI nonchè per il trasferimento a Roma del Consigliere Dott. Giovanni BARATTI, un riuscitissimo banchetto è stato organizzato il 22 marzo 1956 ad iniziativa di un gruppo di colleghi e di avvocati.

Erano presenti quasi tutti i più Alti Magistrati della Corte d'Appello, della Procura Generale, del Tribunale, della Procura della Repubblica e della Pretura, nonchè il Consiglio degli Ordini con a capo il Presidente Prof. Enrico REDENTI, e pure un imponente numero di magistrati e di avvocati, che

desideravano porgere ai festeggiati le espressioni cordiali del loro augurio e saluto.

La riuscitissima manifestazione ha posto in evidenza il sereno clima di cordialità esistente fra Magistratura e Foro, affiancate nel reciproco rispetto e nella considerazione delle due diverse funzioni confluenti al servizio della Giustizia.

Da qualche mese ormai la Cancelleria del nostro Tribunale Civile ha perduto una delle sue più caratteristiche e simpatiche figure: per raggiunti limiti di età il carissimo Cav. Emilio FILIPPETTI è stato collocato in pensione.

Da tanti anni ormai eravamo così abituati a vederlo giornalmente al suo posto di lavoro, sereno ed imperturbabile, nella sua bonomia tutta particolare, espressione di schiettezza e generosità, che oggi la sua assenza ci sembra aver tolto qualcosa di veramente caro alla nostra giornata di lavoro.

Siamo lieti di rivolgerGli un affettuoso saluto ed un sincero augurio, con il ringraziamento sentito per la collaborazione operosa sempre prestata e certo mai negata a nessuno.

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1957

Il giorno 9 gennaio alle ore 16 ha avuto luogo nell'aula della nostra Corte d'Assise la solenne udienza della Corte d'Appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Erano presenti tutte le autorità cittadine, il Presidente e i membri del Consiglio dell'Ordine e gran numero di Magistrati e Avvocati di Bologna e del Distretto.

Nel discorso inaugurale pronunciato dall'Ecc.mo P.G. dr. POGGI è stata svolta un'ampia relazione sull'attività dei nostri Uffici Giudiziari nell'anno decorso, con chiaro approfondimento dei problemi inerenti alle cause della litigiosità e al funzionamento della giustizia civile e penale.

Nella mattinata dello stesso giorno 9 gennaio. S. Em. il Cardinale LERCARO aveva celebrato nella Chiesa di S. Domenico una S. Messa propiziatrice, rivolgendo elevate parole agli intervenuti, fra i quali vi erano i Capi della Magistratura, il Presidente del nostro Consiglio e numerosissimi Magistrati, funzionari e avvocati.

Dopo la conclusione dell'udienza di apertura dell'anno giudiziario, il Presidente e i membri del Consiglio, si sono subito recati nel Gabinetto dell'Ecc.mo Primo Presidente della Corte per porgere a Lui e agli altri Capi della Magistratura gli auguri più deferenti e cordiali per il nuovo anno di comune attività al servizio della Giustizia.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

MODIFICA TASSE ISCRIZIONE ALBI

Con deliberazione in data 17 febbraio 1956 del Consiglio dell'Ordine, le tasse d'iscrizione agli Albi Professionali di avvocato, procuratore e praticante procuratore, sono adeguate, apportando alle medesime un aumento nelle seguenti misure:

Albo Avvocati	da L. 6.000 a L. 10.000
Albo Procuratori	» » 4.000 » » 6.000
Albo Praticanti Procuratori	» » 1.000 » » 2.000

I contributi annuali sono invece rimasti invariati.

MODIFICHE TARIFFE DI SCRITTURAZIONE

Con decreto 9 maggio c.a. il Primo Presidente della Corte d'Appello, a seguito dell'interessamento e della proposta avanzata dal Consiglio dell'Ordine, ha emesso il decreto con cui è stata revisionata la misura del rimborso per le spese di scritturazione.

Esse sono state determinate nella misura seguente:

Nel caso d'impiego della dattilografia:

se in unico esemplare L. 50 per facciata

se in più esemplari:

a) primo esemplare L. 50 » »

b) per ciascuna delle altre copie ivi compreso il costo della carta L. 20 » »

Nel caso d'impiego della stampa:

per ogni foglio di carta bollata dell'originale qualunque sia il numero delle copie L. 3.000

Di tale revisione e modifica è stata data comunicazione a tutti i Colleghi con circolare 16-5-1956 del Consiglio.

OPINAMENTO PREVENTIVO DELLE NOTE SPESE

È già stata segnalata ai Colleghi l'opportunità di sottoporre all'opinamento del Consiglio dell'Ordine le note spese, da produrre nelle cause civili all'atto della loro spedizione a sentenza.

Si ritiene comunque opportuno ritornare sull'argomento per ricordare che tale preventivo opinamento viene automaticamente a porre i Colleghi al riparo da eventuali diversità di criteri che sono stati e possono essere seguiti dalle varie Autorità Giudiziarie decidenti nello stabilire la misura degli onorari da liquidarsi in sentenza.

Infatti, al fine di ovviare a tale inconveniente, il Presidente del Consiglio ha già da tempo preso accordi con S.E. il Primo Presidente, che ha assicurato di avere impartito disposizioni in merito, affinché le note spese debitamente opinatamente trovino integrale accoglimento nella liquidazione da farsi in sentenza e che, in caso contrario, vengano esposte le ragioni o i motivi che hanno portato ad adottare un differente criterio di liquidazione.

In tal modo si verrà praticamente ad eliminare gli inconvenienti di disparità di valutazione dell'opera professionale e si potrà certo più agevolmente ottenere, dalle varie Autorità Giudiziarie, un'uniformità di trattamento nella liquidazione degli onorari.

AGITAZIONE DEI MAGISTRATI

In merito alla nota Risoluzione dei Magistrati messa in attuazione per decisione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna, nella sua adunanza del 30 ottobre 1956 ha approvato il seguente Ordine del Giorno:

« *Il Consiglio dell'Ordine*, nella sua adunanza del 30 ottobre 1956.

Preso atto della comunicazione pervenuta dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e della sua attuazione,

Rileva ancora una volta la penosa insufficienza di personale, di locali, di attrezzature, di mezzi e di strumenti indispensabili per il normale funzionamento dei servizi giudiziari che si protrae fin da troppo lungo tempo, dando origine, non solo alla mancata applicazione delle formali disposizioni processuali e regolamentari, ma anche ad un difettoso ed abnorme esercizio dell'attività giudiziaria e professionale.

Considera che gran parte delle conseguenze dannose di tali deficienze si è sempre e soprattutto ripercossa sulla categoria forense, che, pur tuttavia ha sempre dato prova di grande spirito di sacrificio.

Richiama in proposito i voti espressi, le richieste e proteste avanzate nel corso dell'ultimo decennio dai Consigli degli Ordini, da Congressi e Convegni forensi, e le polemiche largamente svolte dalla stampa periodica e non periodica, professionale e scientifica, senza però apprezzabili risultati.

Concorda per ovvia conseguenza sulle finalità manifestate dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e aderisce pertanto alle richieste formulate per il migliore funzionamento dei servizi giudiziari.

Lamenta che l'attuazione di tale decisione giunta improvvisa agli organi professionali, quali rappresentanti della categoria forense direttamente e necessariamente interessata all'andamento ed al funzionamento dell'attività giudiziaria, abbia logicamente causato la conseguenza di dannosi inconvenienti

e di gravi turbamenti, da cui gli Avvocati e Procuratori hanno riportato e riportano pregiudizio e danno nella loro attività, di indubbia serietà ed importanza che non possono essere ignorati ed ai quali occorre portare sollecito rimedio.

Invita il Ministro di Grazia e Giustizia e tutti gli organi di Governo responsabili ad adottare al più presto tutte le provvidenze necessarie per il buon funzionamento della giustizia.

Auspica pertanto — in attesa che gli invocati provvedimenti siano adottati — che i Capi, i Magistrati, i Funzionari giudiziari, con illuminati accorgimenti e con esatta e consapevole visione della realtà, nel temperamento delle rispettive esigenze, si prestino a rendere superabili, almeno transitoriamente, le innegabili difficoltà della situazione.

Dichiara di porsi a disposizione per studiare e concordare tutte le misure più idonee per il raggiungimento di tali finalità, richiamando anche in proposito la circolare dell'Associazione Nazionale dei Magistrati.

Impegna ed invita i Colleghi tutti a collaborare fattivamente e volenterosamente in tal senso.

* * *

Nello scorso mese di novembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine Prof. E. REDENTI si è recato da S. E. il Primo Presidente della Corte d'Appello al quale ha opportunamente segnalato gli inconvenienti più notevoli riscontrati dalla classe forense a seguito della Risoluzione dei Magistrati, chiedendo i più urgenti e possibili rimedi. In particolare è stato posto in evidenza:

— che mentre nella trattazione degli affari penali, pressochè nessuna conseguenza è derivata, nella trattazione delle cause civili, specie nei primi tempi, si è avuta una seria paralisi nello svolgimento dei giudizi, per la sospensione dell'assunzione delle prove orali data la mancanza del Cancelliere;

— che ciò si è verificato sia nei giudizi di Pretura che in quelli di Tribunale, mentre per quelli innanzi alla Corte, le conseguenze sono state pressochè nulle dato che, anche in precedenza, il Cancelliere era presente all'udienza;

— che per le udienze di prova già da tempo fissate si è, in vari casi, verificato l'inconveniente di testimoni già citati ed anche provenienti da fuori, che non hanno potuto essere uditi e ciò con disagio generale delle parti, dei loro patroni e degli stessi testi;

— che avendo alcuni Magistrati stabilito la chiamata delle cause una alla volta, pur essendo in gran numero fissate per lo stesso orario, ne è derivata la conseguenza di notevoli soste e attese, in alcuni casi anche di ore, da parte degli Avvocati indubbiamente dannose e fonte di grave disagio;

— che è perciò auspicabile che, stabilendosi ed attuandosi il principio della chiamata delle cause una alla volta, si disponga anche e di conseguenza che per ognuna sia fissato un orario distinto e graduale che sia poi rigorosamente rispettato;

— che l'orario d'ufficio degli Ufficiali Giudiziari è insufficiente e non conforme alle esigenze professionali essendo limitato alle ore antimeridiane

mentre si verifica frequentemente la necessità di notifiche di atti da parte degli Avvocati e Procuratori anche nel pomeriggio e con carattere di urgenza; — che infine è notevole l'arretrato esistente nell'Ufficio esecuzioni mobiliari della Pretura — per deficienza di personale di Cancelleria — il che provoca notevoli ritardi nello svolgimento dei processi esecutivi.

Ci risulta che tutte le segnalazioni hanno fattivamente interessato S. E. il Primo Presidente e che già gran parte degli inconvenienti sono stati ridotti o eliminati, lasciando ciò sperare in un graduale ritorno nella completa normalità di funzionamento.

STATISTICA DEGLI ALBI

Al 31 dicembre 1956 la situazione, con riguardo al numero degli iscritti agli Albi degli Avvocati e Procuratori di Bologna, era il seguente:

Avvocati e Procuratori	N.	462
Avvocati	»	14
Procuratori	»	121

Totale N. 597

Elenco Speciale

Avvocati e Procuratori	N.	25
Procuratori	»	5

Totale N. 30

Totale generale degli iscritti N. 627.

Nell'anno 1956 dal febbraio al dicembre il Consiglio dell'Ordine ha tenuto n. 18 adunanze per la trattazione dei vari problemi all'ordine del giorno

Ha opinato n. 413 note.

Si è riunito in Collegio Giudicante per n. 7 udienze per la celebrazione di procedimenti disciplinari.

Ha definito con sentenza n. 2 procedimenti disciplinari.

GIURISPRUDENZA IN MATERIA PROFESSIONALE

In questa rubrica cercheremo di pubblicare, per estratto o per riassunto, quei provvedimenti giudiziari che ci sembreranno presentare il maggior interesse per i lettori ai quali il « Bollettino » si indirizza.

Saremo grati a tutti i Colleghi che vorranno segnalare alla Redazione casi e pronunce degne di pubblicazione.

Avvocato e procuratore — Onorari — Opinamento facoltativo — Cliente — Ammissibilità dell'azione di accertamento — Sistema tariffario chiuso — Inapplicabilità dell'art. 2233 C.C.

Deve escludersi l'esistenza di un principio generale in base al quale l'avvocato o il procuratore sia tenuto a rivolgersi al suo Consiglio dell'Ordine con precedenza all'Autorità Giudiziaria per ottenere la liquidazione o quanto meno l'opinamento degli onorari; i casi in cui il parere del Consiglio è richiesto in via obbligatoria si riducono, in definitiva, a quelli previsti, oltre che dall'art. 636 C.P.C., dall'art. 66 della Legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Il cliente può adire senz'altro il giudice per ottenere la liquidazione degli onorari dovuti al patrono.

L'art. 25 della Legge 13 giugno 1942, n. 794, sancisce il principio che il sistema tariffario forense è completo e chiuso, talchè l'analogia è ammessa soltanto nell'ambito della stessa legge professionale.

Ne consegue che alla liquidazione degli onorari dovuti al professionista forense non è applicabile l'art. 2233 C.C. a norma del quale, quando non sia convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, il compenso spettante al professionista intellettuale dev'essere liquidato dal Giudice.

Il cliente che abbia affidato ad uno stesso patrono più cause, anche se sostanzialmente identiche, deve corrispondere per ciascuna, separati compensi.

APP. BOLOGNA, sentenza 4 aprile 1956, Giorgi Pres., Sbrocca Est., in causa avv.ti Ali e Pellizzi c. Reggiane.

Questa sentenza ha suscitato, anche per la notorietà dei protagonisti del processo, una vastissima eco anche fuori degli ambienti giudiziari. Qui ci preme sottolineare particolarmente il contributo dei Giudici bolognesi alla soluzione di così importanti problemi in materia di tariffe professionali.

Tariffe professionali — Compenso fisso — Nullità del patto.

« Il patto con il quale, in un contratto di assistenza legale, venga convenuto un compenso fisso, qualunque sia il numero e l'importanza delle prestazioni, è sin dall'origine in contrasto con il principio dell'inderogabilità dei minimi di tariffa, in quanto prevede che il compenso non debba superare quello prestabilito anche nell'ipotesi che non risulti poi corrispondente ai minimi di legge.

E poichè la causa della nullità risiede nel contrasto tra la convenzione ed il precetto imperativo della legge, che dalla prima, sia pure in modo eventuale, viene considerato inoperante, la nullità inficia l'obbligazione sin dal suo sorgere ».

CASS. n. 3144., Sez. II, 22 agosto 1956, Chieppa Pres., Ianiri Est., Cutrupia P. M. (concl. conf.), Caroni (Avv. Piaggio) c. Marsili (Avv. Uras).
(Conferma Trib. Roma 18 maggio 1955).

Avvocato e procuratore — Valutazione del compenso separatamente per ogni singolo procedimento — Liquidazione in base alle tariffe vigenti al momento della chiusura del procedimento.

« La prestazione difensiva dell'avvocato ha carattere unitario e deve essere unitariamente valutata ai fini della liquidazione del relativo compenso. Tuttavia, poichè tale unitarietà va rapportata non all'intero processo, ma ai singoli procedimenti in cui esso si fraziona, quando l'avvocato abbia difeso il cliente in parecchi procedimenti dello stesso processo, gli onorari a lui dovuti dal cliente possono bene essere liquidati con unico atto, ma debbono esserlo separatamente per ciascun procedimento: non si deve cioè liquidare un onorario complessivo, ma tanti onorari quanti sono i procedimenti in cui l'opera difensiva è stata prestata, il che è reso necessario dalla stessa diversità delle tariffe stabilite per ciascun tipo di procedimento.

In conseguenza, nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, l'onorario dovuto all'avvocato deve liquidarsi per ciascun procedimento, in base alla tariffa vigente alla chiusura di questo, perchè è in tal momento che la corrispondente complessa prestazione difensiva si è esaurita, ed il diritto al relativo compenso è divenuto esigibile ».

CASS. n. 3154, Sez. II, 28 agosto 1956, Di Leva Pres., Gentile Est., Cutrupia P. M. (concl. conf.), Lauro (Avv. Giarrizzo) c. Giordano (Avv. Ceruti).

(Conferma App. Napoli 26 aprile 1955).

Procedimento speciale a' sensi degli artt. 29-30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 — Inapplicabilità dei termini di cui agli artt. 163-bis e 165 c.p.c.

« Il procedimento speciale previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione di spese, diritti ed onorari spettanti ad avvocati e procuratori nei confronti dei propri clienti non può svolgersi se-

condo l'iter del procedimento ordinario, ma secondo le norme che regolano il procedimento in Camera di Consiglio e secondo le forme e l'iter prescritto dal citato art. 29. Pertanto, non possono imporsi i termini di costituzione di cui agli artt. 163-bis e 165 C.P.C., giacchè le udienze in Camera di Consiglio non sono prefissate e soltanto dopo la presentazione del ricorso e dell'opposizione il Giudice adito fissa con decreto l'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione e per la deliberazione di merito.

Nella liquidazione degli onorari va sempre tenuto conto, a norma degli artt. 3 e 5 della legge 13 giugno 1942 n. 794, del valore della causa, il quale si determina, a norma dell'art. 9 della stessa legge, con riferimento al momento iniziale della lite ».

CASS. n. 3155, Sez. II, 28 agosto 1956, Petraccone Pres., Siniscalchi Est., Pettinari P. M. (concl. conf.), Lombardi (Avv. Lombardi) c. De Notaris (Avv. Rizzacasa).

(Conferma Trib. Roma 8 febbraio 1955).

Onorari e diritti di avvocato e procuratore — Decisione relativa a decreto ingiuntivo opposto — Inammissibilità dell'appello.

« Il provvedimento emesso sull'opposizione contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari o diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni giudiziali, sebbene sia suscettibile, dato il suo contenuto decisorio, dopo l'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione, di ricorso per Cassazione, resta sottratto, a norma dell'art. 30 legge n. 794 del 1942, al rimedio dell'appello, anche se il primo giudice abbia sull'opposizione deciso con sentenza, anzichè con ordinanza.

L'inammissibilità dell'appello, ancorchè non venga sollevata all'uopo nessuna eccezione dalla parte avversa, è rilevabile d'ufficio, attenendo all'ordine processuale ed investendo la potestas decidendi del giudice del gravame ».

CASS. n. 3230, Sez. II, 18 settembre 1956, Di Leva Pres., Pepe Est., Cutrupia P. M. (concl. conf.), Purcaro (avv. Purcaro) c. Mascolini.

(Cassa Tribunale Ariano Irpino 20 dicembre 1954).

Irripetibilità delle mance.

« Per quanto le mance che gli avvocati sogliono dare agli uscieri siano entrate nella prassi, tuttavia non possono ritenersi giustificate sì da essere comprese nelle spese ed onorari perchè di norma sono la remunerazione di piccoli servizi resi per favore o per esclusiva comodità degli avvocati ».

CASS. n. 3319, Sez. II, 2 ottobre 1956, Felici Pres., Di Pilato Est., Tavolaro P.M. (concl. conf.), Riccio (avv. Magno) c. Impr. F.lli Costa (avv. Prosperetti).

(Conferma Trib. Roma 3 marzo 1955).

DISCIPLINA FORENSE

DIFENDIAMO LA PROFESSIONE

La presente rubrica, nella quale si metteranno soprattutto in rilievo le massime più importanti in materia di disciplina professionale, espresse dal Consiglio Nazionale Forense nonchè si citeranno i provvedimenti presi dal nostro Consiglio dell'Ordine alla fine ed a conclusione dei procedimenti disciplinari, persegue il fondamentale scopo di portare a conoscenza dei Colleghi quei principi di etica e di dignità professionale che debbono costituire la base essenziale per l'esercizio della professione forense.

È infatti nostra profonda convinzione che, individuati i casi eccezionali di scorrettezze e di irregolarità di pochi, la grande maggioranza degli appartenenti alla nostra categoria senta profondamente la necessità di una decisa presa di posizione ai fini disciplinari nei confronti di costoro da parte del Consiglio dell'Ordine, e che quindi la convinzione che tale opera disciplinatrice e repressiva sia condotta con la massima energia, corrisponda al desiderio ed alle aspirazioni della grande totalità degli iscritti.

Ciò esprime e dimostra che la nostra categoria è fondamentalmente sana e che le irregolarità ed i fatti sporadici di scorrettezza professionale vengono avvertiti e trovano immediato riscontro sul piano della sensibilità e della valutazione della maggior parte dei Colleghi.

Noi siamo perciò totalmente e radicalmente solidali con tutti coloro che hanno profondamente a cuore la tutela della nostra dignità professionale e che intendono e concepiscono la professione come una vera missione esercitata e vissuta con animo onesto, con cuore generoso e con vivezza d'intelletto.

Per noi quindi non può esistere altra concezione della professione forense, che non si accompagni con la dignità e con il prestigio della Toga: e perciò ci adoperiamo e ci adopereremo, in ogni circostanza, perchè la tutela di tale nostra dignità e di tale nostro prestigio di uomini di legge e di onore sia sempre e maggiormente efficace, sia sempre più sentita e valutata dentro e fuori del nostro ambiente, affinchè verso la nostra categoria convergano nuovamente — come ai bei tempi antichi — la fiducia, il rispetto, e la considerazione di ogni cittadino.

Portare la Toga deve essere un titolo di distinzione e di vanto a cui si accompagnino le doti di dirittura, onestà e sapienza che hanno contraddistinto ed illuminato le figure dei grandi Maestri del passato.

CIRCOLARE IN MATERIA INFORTUNISTICA

Di fronte alle sempre più numerose segnalazioni e notizie circa fatti di « accapparramento di clientela » che si sono verificati e si verificano soprattutto nel campo dell'infortunistica, il Consiglio dell'Ordine ha sentito la necessità di

prendere una decisa posizione in merito, onde svolgere la più ampia ed efficace azione a tutela del decoro professionale nonchè a tutela degli interessi della classe forense.

A tal fine ha provveduto a costituire nel proprio seno una « Commissione per l'infortunistica », affidando ai Colleghi che sono stati chiamati a farne parte il compito specifico di appurare e di accertare tutti quegli elementi di responsabilità che potessero risultare a carico di professionisti o di altre persone implicate in fatti del genere.

Quale primo atto dell'azione di tale Commissione, il Consiglio ha deciso d'inviare a tutti gli Avvocati e Procuratori iscritti agli Albi una circolare datata 30 aprile 1956, con la quale si è invitato ciascun iscritto ad additare al Consiglio tutti quegli episodi o quei fatti basati su notizie ed elementi concreti, che possono porre il Consiglio nelle condizioni di agire, nei confronti degli eventuali responsabili per le relative sanzioni.

Siamo sicuri che i Colleghi avranno certamente apprezzato tale presa di posizione e vorranno attivamente e lealmente collaborare, per il bene di tutti onde raggiungere il fine di eliminare nel modo più radicale, l'avverarsi o il ripetersi di episodi assolutamente incompatibili con la dignità della professione e onde garantire che, anche in questo particolare e delicato campo dell'infortunistica, l'opera del professionista legale sia improntata a quegli indispensabili criteri di serietà e di decoro che debbono essere sempre tenuti presenti da tutti coloro che appartengono e vogliono appartenere alla nostra categoria.

* * *

Riportiamo qui di seguito la Circolare datata 30 aprile 1956 inviata a firma del Presidente a tutti gli Avvocati e Procuratori di Bologna a cura del Consiglio dell'Ordine:

« Sono pervenute e pervengono a questo Consiglio ripetute segnalazioni e doglianze da parte di Colleghi e di parti interessate circa fatti di « accapparramento di clientela » soprattutto nel campo dell'infortunistica, con espedienti non consoni alla dignità e al prestigio della professione e non sempre idonei ad assicurare un'efficace difesa.

In qualche singolo caso il Consiglio si è veduto costretto, con suo rammarico, all'apertura del procedimento disciplinare. Ma ritiene doveroso studiare ed affrontare il problema generale di stile e di metodo professionale in tutta la sua ampiezza e anche nei rapporti con altri enti ed uffici.

Invita pertanto tutti gli iscritti ad additare quegli episodi sui quali essi ritengano che il Consiglio debba portare la propria attenzione ed a fornire in proposito notizie e dati di fatto concreti. È chiaro infatti che il Consiglio non potrebbe prendere le proprie determinazioni in materia così delicata sulle basi di semplici « voci » o riferimenti generici che non possano essere confortati con idonei elementi di prova ».

Cordiali saluti.

Il Presidente: Enrico REDENTI

**MASSIME DI GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

In questa rubrica segnaleremo le più importanti decisioni del Consiglio Nazionale Forense e in genere tutte le decisioni dei Consigli locali (con particolare riguardo al nostro) rese in materia disciplinare.

Ci proponiamo con questo di dare ai Colleghi una sintetica rassegna dei casi più tipici di violazione dell'etica professionale: diciamo « etica » professionale e non legge perchè riteniamo che poche professioni si prestino, quanto la nostra, ad essere regolate da principii morali prima che giuridici.

Violazione della legge professionale — Richiesta di denaro al cliente ammesso al G.P. — Censura.

È passibile di censura l'avvocato che, nominato difensore officioso, si rivolga insistentemente al cliente per ottenere anticipi per spese non giustificate e che giunga fino al punto di recarsi a casa del cliente ammesso al G.P. per sollecitare degli acconti.

Consiglio Nazionale Forense, 3 dicembre 1955; Pres. BOERI, Est. CASTELLETTI, P. M. CRISCUOLI (concl. conf.); ric. F.

Violazione della legge professionale — Emissione assegni a vuoto — Protesti cambiari — Sospensione.

È passibile di sospensione dall'esercizio della professione l'avvocato che venga condannato per emissione di assegni a vuoto o contro il quale siano stati elevati protesti cambiari.

Consiglio Nazionale Forense, 3 dicembre 1955; Pres. CALAMANDREI, Est. MALCAGNI, P.M. MATTIOLI (concl. conf.); ric. S.

Violazione della legge professionale — Condanna per il reato di cui al 2° comma dell'art. 346 cod. pen. — Radiazione dell'albo — Indulto: inapplicabilità ai provvedimenti disciplinari.

Il professionista forense condannato per il reato di millantato credito di cui al 2° comma dell'art. 346 C.P., va radiato dagli Albi.

Ai procedimenti disciplinari non sono applicabili i provvedimenti di indulto.

Consiglio Nazionale Forense, 10 dicembre 1955; Pres. CALAMANDREI, Est. PARELLA, P. M. FRAGALI (concl. conf.); ric. V.

* * *

Da decisioni del Consiglio Forense di Roma segnaliamo in estratto:

« Deve ritenersi riprovevole il sistema adottato dal professionista forense, di rivolgersi a mezzo di una cartolina a stampa a più persone per offrire la

propria opera nell'espletamento di pratiche amministrative (nella specie, presso il Sottosegretariato Pensioni di Guerra). Tanto più riprovevole è il comportamento di quell'avvocato che richieda una percentuale sull'ammontare degli arretrati di pensione spettanti alla persona cui il professionista ha offerto la propria attività ».

(sent. 28-6-1955, Pres. MAGRONE, Est. PITTALUGA).

« È sicuramente contrario agli obblighi derivanti dal conferimento di una difesa d'ufficio indirizzare all'imputato, del quale si è stati nominati difensori officiosi, la seguente lettera: « Noi Cassazionisti, non avendo nè obbligo nè interesse, di solito abbandoniamo le difese, a meno che il mandato non ci venga confermato dalla parte interessata » e richiede, con la conferma del mandato, l'onorario di L. 25.000 ».

(sent. 1-1-1955, Pres. ed Est. MAGRONE).

Dalle Sezioni Unite della Suprema Corte segnaliamo:

Sez. un. n. 3303, 29 settembre 1956; Pres. BRUNELLI, Est. DUNI, P. M. ROBERTO (concl. conf.); Zojzi (avv. Libotte) c. Cons. Naz. Forense (Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Roma 12 gennaio 1955).

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense se non sia stato notificato oltre che ad ogni altra parte interessata a resistere, anche al Procuratore Generale presso la Corte Suprema.

DECISIONE DISCIPLINARE CONFERMATA

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 39/55 del 14-3-56, con estesa motivazione, ha rigettato il ricorso prodotto dal Dott. V. G. avverso la decisione 11-6-1954 del Consiglio degli Ordini degli Avvocati e Procuratori di Bologna, confermando in ogni sua parte tale decisione che sospendeva il suddetto legale dall'esercizio della professione per la durata di anni uno essendo il medesimo venuto meno alla dignità ed al decoro professionale.

STATISTICA DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO IN MATERIA DISCIPLINARE

<i>Esposti presentati</i> (dal febbraio al giugno 1956)	N. 27
<i>Esposti archiviati</i> (dal febbraio al giugno 1956 compresa la giacenza precedente)	N. 25
<i>Esposti pendenti in istruttoria</i>	N. 32
<i>Procedimenti disciplinari in corso</i>	N. 8
<i>Procedimenti disciplinari sospesi in attesa del procedimento penale</i> .	N. 4

I NOSTRI PROBLEMI

IL PROBLEMA DEI LOCALI PER LA GIUSTIZIA

È di alcuni mesi fa la notizia proveniente da Roma circa un'agitazione promossa dalla classe forense della Capitale per sollecitare ed ottenere locali più idonei per il funzionamento della Giustizia. Noi riteniamo soltanto importante sottolineare il problema che non può essere non seriamente valutato e tenuto presente dagli Organi competenti e responsabili.

Le condizioni di ambiente in cui si trova a volte a funzionare la Giustizia sono davvero penose e preoccupanti, e siamo perciò d'accordo con chi afferma che il problema non può essere portato a compimento con soluzioni parziali o di compromesso, ma esige un'impostazione risolutiva e radicale.

Dare alla Giustizia locali adatti e di cui ha bisogno, significa migliorare il funzionamento di una delle più fondamentali attività della società.

Significa porre fine al disagio tanto dei Magistrati quanto degli Avvocati e perciò la possibilità di consentire uno svolgimento più regolare e puntuale dei giudizi.

Da tempo, negli ambienti giudiziari di Bologna, si parla dell'area retrostante l'attuale Palazzo di Giustizia e che il Comune parrebbe aver vincolata onde costruirvi il nuovo palazzo che dovrebbe contenere i locali della Pretura sia Civile che Penale, nonchè i locali dell'Ufficio del Registro — Atti Giudiziari — che attualmente sono situati in posizione indubbiamente troppo lontana e scomoda.

Ciò che si vorrebbe sapere dalle Autorità competenti è precisamente se tutto ciò corrisponde a verità e se non sia soltanto una pura speranza di fatto che tale progetto si realizzi in un tempo abbastanza prossimo.

RIORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca, che per convenzione è di proprietà comune tra l'Ordine degli Avvocati e la Corte d'Appello di Bologna, di recente è stata completamente riordinata e arricchita di nuove, importanti opere giuridiche.

Non è più in quelle condizioni di abbandono e di polverume in cui si trovava negli anni precedenti, in quanto è stata completamente riordinata, con nuove scaffalature create per dare un assetto razionale alle intere raccolte di riviste e pubblicazioni periodiche. Segnaliamo che è stato creato anche un nuovo schedario per materia, oltre a quello già esistente per autore, per cui la ricerca e la consultazione sono facilitate.

A questo particolare lavoro ha dedicato la sua appassionata attività l'avv. Salvatore MAUCERI.

VARIE E NOTIZIARIO

DICHIARAZIONE PER L'UNGHERIA

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna, nell'adunanza del 9 novembre 1956, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, hanno concordemente approvata la seguente dichiarazione:

« Tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna levano il loro grido di esecrazione per lo sterminio barbarico del popolo magiario eroicamente anelante a libertà ».

Riccardo ARTELLI - Giuseppe BACCHI - Antonio BIANCHEDI - Furio COGNANI - Giovanni MARCHESINI - Salvatore MAUCERI - Manfredo MICHELINI - Carlo PASCUCCI - Ezio PIACENTINI - Gian Luigi PUGLIESI - Enrico REDENTI - Francesco RIGATELLI - Angiola SBAIZ - Giovanni TURCHI - Piero VALENZA.

SULLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

A seguito della mozione sulla procedura civile al Congresso di Trieste, è stata costituita una Commissione formata dai Presidenti (o loro delegati) degli Ordini Forensi sedi di Corte d'Appello, alla quale si sono spontaneamente aggregati anche alcuni rappresentanti di Fori minori. La Commissione, che ha sede in Roma presso quel Consiglio dell'Ordine, in una sua prima riunione che ha avuto luogo nei giorni 10-11 dicembre 1955, ha esaminato e delimitato il campo dei suoi lavori esaminando attentamente i temi principali della riforma.

Essa ha poi nominato nel suo seno una sottocommissione ristretta, della quale è stata chiamata a far parte anche la rappresentante del Foro di Bologna avv. Angiola SBAIZ, delegata dal Presidente, il quale segue personalmente i lavori della Commissione e sottocommissione e si riserva di parteciparvi nelle sue riunioni finali e conclusive.

La sottocommissione, dopo una sua riunione tenuta a Roma il 17 novembre scorso, sta ora predisponendo una relazione che sarà collegialmente riesaminata entro questo mese di gennaio, per essere poi sottoposta alla Commissione, in modo che sia approntata per essere discussa in settembre in sede congressuale.

* * *

Intanto il Ministro Guardasigilli ha nominato, sempre in attuazione dei voti espressi nel Congresso di Trieste, una Commissione ministeriale, costituita da alti Magistrati, Docenti e Avvocati.

La Commissione, alla quale è stato chiamato a partecipare anche il Presidente del nostro Ordine Prof. Enrico REDENTI, ha pure già tenuto alcune riunioni, e ad essa ci si propone di dar modifica a tempo debito di quella che sarà la relazione conclusiva della Commissione degli avvocati.

TRASFERIMENTO UFFICIO VENDITE

L'Istituto delle vendite Giudiziarie si è, dal mese di maggio 1956, trasferito nei nuovi locali di via S. Nicolò n. 2, Tel. 37628.

Dal 1° settembre è cessata la gestione di tale Istituto da parte del Monte di Bologna, ed è stata assunta dalla Società I.F.I.R. (Istituto Fiduciario Italiano Realizzi) con sede centrale a Milano.

AVVOCATURA E SPORT

TORNEO CALCISTICO «GAZZETTINO FORENSE»

Il Torneo calcistico fra Avvocati e Procuratori dei vari Fori Nazionali organizzato dal periodico «*Gazzettino Forense*» sta ottenendo un vivo successo fra i Colleghi italiani, i quali hanno presenziato con larga partecipazione alle dispute valedoli per i turni eliminatorii.

La squadra Bolognese sia pure privata dell'apporto di un elemento del valore dell'Avv. Gino POZZI (collocato a riposo per raggiunti limiti di età) ha tenuto egregiamente il campo, piazzandosi in finale per la disputa della terza poltrona.

Il primo turno eliminatorio ha avuto luogo il giorno 24 maggio 1956 a Padova dove le squadre convenute hanno fatto registrare il seguente punteggio:

Bologna b. *Padova* 4-1

Trieste b. *Reggio Emilia* 6-0

Contemporaneamente sui campi di Firenze e Genova le altre squadre, divise in gironi eliminatori, si battevano per l'ingresso in semifinale dando vita a contese piene di alto valore agonistico e tecnico.

I risultati sono stati i seguenti:

a Firenze: *Firenze* b. *Arezzo* 2-0; *Roma* b. *Napoli* 3-1

a Genova: *Torino* b. *Como* 9-0; *Genova* b. *Milano* 2-1

Designate così bene le squadre semifinaliste, il successivo turno veniva effettuato a Bologna sede unica per tutte le gare.

Le partite svoltesi al campo dello «Sterlino» richiamarono una notevole folla di Colleghi e Magistrati, i quali potevano seguire le alterne vicende delle dispute che risultavano tutte ugualmente interessanti.

Si avevano i seguenti risultati:

Genova b. *Firenze* 3-0

Bologna e Trieste 1-1 (dopo i tempi supplementari. Quindi vittoria del Bologna per sorteggio effettuato sul campo).

Roma b. Torino 5-1

Seguiva alle partite un lieto e cordiale rinfresco agli intervenuti, offerto dal Consiglio dell'Ordine Forense presso la sede di Palazzo Baciocchi, con l'intervento del Presidente Prof. Enrico REDENTI, di vari Consiglieri dell'Ordine e di numerosi Colleghi.

Sempre a Bologna il 25 aprile 1956 aveva luogo la partita di semifinale fra le squadre di Genova e Bologna, terminata con la vittoria dei Colleghi genovesi per 1-0.

Le partite finali verranno disputate in prosieguo di tempo in luogo da destinarsi e che presumibilmente sarà Torino, dove pure avrà luogo la premiazione delle prime 4 squadre finaliste.

Il Consiglio dell'Ordine Forense ha prestato la propria opera ed interessamento onde permettere alla squadra locale di ben figurare in tutte le competizioni cui ha preso parte.

La formazione tipo della squadra degli Avvocati e Procuratori bolognesi era la seguente: Gori; Zucconi, Trambaiolo; Giordani, Lovato, Maranesi (Cap.); Maschio, Sardini, Selleri, Manaresi, Savoia.

* * *

ORDINE DI SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

All'ultimo momento riceviamo la copia dell'Ordine di servizio trasmessa dalla Presidenza della Corte d'Appello in attuazione della Legge 19-12-1956 n. 1442 recante modifiche all'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari ed Aiutanti. Riportiamo perciò integralmente tale ordine di servizio, essendo di estremo interesse pratico per tutti gli iscritti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Vista la legge 19 dicembre 1956 n. 1442, pubblicata sulla *Gazz. Uff.* n. 2 del 3 gennaio 1957;

Vista la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia — Dir. Gen. Aff. Civili e Libere Profess. — in data 24 gennaio 1957 n. 20530/06/07;

dispone il seguente

ORDINE DI SERVIZIO

Col 1° febbraio 1957, viene istituito presso questa Corte di Appello l'*Ufficio unico per tutti i servizi degli Ufficiali Giudiziari ed aiutanti.*

Ne assume la direzione l'ufficiale giudiziario dirigente presso la Corte d'Appello dr. Carlo Sambo.

Nella prima attuazione della legge, non potendosi attualmente disporre di locali idonei e sufficienti, i vari servizi degli ufficiali giudiziari vengono suddivisi nei seguenti rami: notificazioni in materia civile, penale, esecuzioni e protesti cambiari.

A ciascun ramo vengono preposti i seguenti ufficiali giudiziari:

MICHELETTI FERRIERO per la ricezione e restituzione degli atti di notificazione in materia civile, tenuta dei relativi cronologici e bollettari prescritti.

ANGELINI GIOVANNI BATTISTA per la ricezione e restituzione degli atti di notificazione in materia penale, tenuta dei relativi cronologici, disciplina e sorveglianza del servizio delle udienze penali e civili.

SIMONI IGNAZIO per la ricezione e restituzione degli atti di notificazione riguardanti: gli avvisi di cancelleria, il gratuito patrocinio, le ingiunzioni in base a leggi speciali, gli avvisi di accertamento valore e gli atti provenienti da autorità straniera, con la tenuta del relativo cronologico.

MADARENA LEONARDO per la ricezione, distribuzione e restituzione degli atti di esecuzione, tenuta dei relativi cronologici, registri e bollettari prescritti.

I predetti ufficiali giudiziari fanno capo all'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio unico, del quale seguiranno le istruzioni.

Al servizio delle esecuzioni sono addetti i seguenti ufficiali giudiziari, che svolgeranno la loro attività nelle zone a ciascuno assegnate: Leonardi Lino, Miceli Michelangelo, Giorgi Giuseppe, Reffoli Giacomo, Carbonaro Emanuele e Zanfognini Ugo.

SAMBO dr. CARLO oltre alla dirigenza dell'ufficio unico, è preposto al servizio dei protesti cambiari, con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario Vianello Raimondo.

A tale ramo di servizio, nelle ore pomeridiane, dovranno partecipare tutti gli ufficiali giudiziari della sede.

Ubicazione degli uffici.

Il dirigente dell'ufficio unico sistemerà il proprio ufficio nel locale a piano terra, sito al lato sinistro del porticato.

Il ramo civile avrà sede nel locale d'ingresso, in corso di sistemazione, del cessato ufficio degli ufficiali giudiziari della Pretura.

Il ramo penale e le notificazioni degli avvisi di cancelleria, ingiunzioni ed altro, nell'ultimo locale a destra, già in uso agli stessi ufficiali giudiziari della Pretura.

Il ramo esecuzioni ed il ramo protesti nei locali dove attualmente si trovano.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari prenderanno posto negli stessi locali dove sono sistemati i servizi di notificazione.

Per il lavoro interno relativo alle notifiche in materia penale sono assegnati gli aiutanti ufficiali giudiziari: Cipriani Appio, Frasconi Egidio.

Per l'assistenza alle udienze saranno adibiti tutti gli aiutanti della sede, in base allo stato di servizio che verrà mensilmente compilato a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, sulla base del calendario di udienze della Corte d'Appello, del Tribunale e della Pretura, e che sarà approvato dal sottoscritto.

Richieste di notificazioni da parte degli uffici e delle cancellerie.

Ogni richiesta di notificazione dovrà pervenire all'ufficiale giudiziario preposto al ramo di servizio a mezzo di uscieri o direttamente da parte dei funzionari di cancelleria o di segreteria.

La restituzione degli originali notificati sarà effettuata invece a cura dell'ufficiale giudiziario preposto al ramo di servizio a mezzo del proprio personale, appositamente incaricato.

Tanto la ricezione che la restituzione di qualsiasi atto, dovrà effettuarsi a mezzo dei registri di passaggio.

Richieste da parte delle cancellerie di notifiche di atti civili o penali a spese di parte.

Al fine di evitare che l'aiutante ufficiale giudiziario, al momento della consegna di un qualsiasi atto, avviso od estratto notificato, debba contemporaneamente richiedere il pagamento della relativa specifica, le cancellerie provvederanno affinché le parti, al momento della formazione del fascicolo, effettuino sempre un congruo deposito, sul quale sarà provveduto alla liquidazione dei diritti di notificazione all'atto della restituzione degli originali, accompagnati da una distinta riepilogativa.

La stessa disposizione varrà per le cancellerie penali, in ordine alle notifiche di citazioni di testimoni o di rinvii di processi, a spese di parte.

Con tale sistema verranno evitati diversi inconvenienti per ritardi od altro.

Orario d'ufficio.

Tutti gli uffici degli ufficiali giudiziari dovranno rimanere aperti per gli avvocati, procuratori ed il pubblico dalle ore 9 alle 13.

In casi urgentissimi od eccezionali, l'ufficiale giudiziario dirigente provvederà perchè le eventuali richieste siano accettate anche nel pomeriggio, non oltre però le 16,30.

Per il servizio cassa nel ramo protesti cambiari, l'orario resta quello attualmente in vigore e cioè dalle ore 9 alle ore 11, dovendosi entro le ore 12 provvedere al versamento, con l'assistenza della Forza Pubblica, delle somme riscosse, presso un Istituto bancario.

Per ovvie ragioni di sicurezza, in nessun caso dovranno rimanere negli uffici forti somme di denaro.

Corrispondenza.

Tutta la corrispondenza, di qualsiasi genere, riguardante gli ufficiali giudiziari od i loro servizi, sarà giornalmente, nelle ore di distribuzione, fatta pervenire a mezzo degli uscieri, esclusivamente nell'ufficio dell'ufficiale giudiziario dirigente l'Ufficio unico.

Nomina di revisori.

Per l'amministrazione del fondo per le spese d'ufficio, previsto dall'art. 4, sono nominati quali revisori, per l'anno in corso, gli ufficiali giudiziari Leonardini Lino e Giorgi Giuseppe.

Bologna, 31 gennaio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
F.to dr. Mario Comucci

NECROLOGI

Nella dolorosa circostanza della scomparsa di un Collega, è stato stabilito, con delibera in data 17 febbraio 1956, che il Consiglio dell'Ordine ne darà comunicazione mediante la pubblicazione su di un quotidiano cittadino.

Ciò in segno di deferente omaggio alla memoria del Collega Scomparso e per rivolgere alla Famiglia l'espressione di solidarietà nel dolore da parte del Consiglio e di tutti i Colleghi.

Avvocati e procuratori deceduti nell'anno 1956

- MARULLI avv. DOMENICO (il 4 gennaio 1956).
VIGHI dott. proc. ALBERTO (il 22 gennaio 1956).
TURCHETTI avv. ANDREA (il 7 febbraio 1956).
MACCHIAVELLI avv. GIUSEPPE (il 17 febbraio 1956).
CICOGNANI avv. LUIGI (il 12 marzo 1956).
COTTAFAVA avv. GUSTAVO (il 12 aprile 1956).
MATTEUCCI avv. TOMMASO (il 4 maggio 1956).
MASTELLARI avv. GERMANO, junior (il 2 luglio 1956).
CASELLI avv. AUGUSTO (il 5 luglio 1956).
DE LAURETIS avv. ALBERTO (il 22 luglio 1956).
DE STEFANI avv. GASPARE (l'11 ottobre 1956).
MANGARONI avv. ANTONIO (il 15 ottobre 1956).
SARDINI avv. VITTORIO (il 24 novembre 1956).

Alle famiglie dei compianti Colleghi rinnoviamo le nostre sincere espressioni di cordoglio.

Avv. MANFREDO MICHELINI, *Direttore responsabile*

INDICE SOMMARIO

	<i>pag.</i>
<i>Presentazione</i>	1
 <i>Quarto Congresso Nazionale Forense</i>	
Nel settembre 1957, il Congresso a Bologna	
Notiziario del Congresso - Comitato Organizzatore - Giunta Esecutiva - Regolamento del Congresso	3
 <i>Mondo giudiziario</i>	
Collocamento a riposo di S.E. Giorgi - Nomina del nuovo Primo Presidente della Corte d'Appello - Altre nomine, promozioni e trasferimenti - Inaugurazione dell'anno giudiziario 1957	10
 <i>Attività del Consiglio</i>	
Modifica tassa iscrizione albi - Modifiche tariffe di scritturazione - Opinamento preventivo delle note spese - Agitazione dei Magistrati - Statistiche degli albi	13
<i>Giurisprudenza in materia professionale</i>	17
 <i>Disciplina forense</i>	
Difendiamo la professione - Circolari in materia infortunistica - Massima di giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense - Massime di giurisprudenza della Corte di Cassazione - Decisione disciplinare confermata - Statistica dell'attività del Consiglio in materia disciplinare	20
 <i>I nostri problemi</i>	
Il problema dei locali per la giustizia - Riordinamento della biblioteca	24
 <i>Varie e notiziario</i>	
Dichiarazione per l'Ungheria - Sulla riforma del codice di procedura civile - Trasferimento ufficio vendite - Avvocatura e sport: Torneo calcistico « Gazzettino forense » - Ordine di servizio per quegli Ufficiali Giudiziari	24
<i>Necrologi</i>	31